NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 34 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Un cambiamento di rotta puo' essere la manovra piu' efficace per evitare di trovarsi a distanza ravvicinata, purche':

a) vi sia sufficiente spazio per manovrare;

b) il cambiamento sia fatto in tempo utile;

c) esso sia notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di rotta deve essere evitata;

d) non ne risulti un ravvicinamento pericoloso con altre navi. La scelta del cambiamento di rotta deve essere lasciata alla iniziativa del navigante il quale deve regolarsi a seconda delle circostanze. Una accostata a diritta, specie quando due navi si stanno avvicinando apparentemente con rotte opposte o quasi, e' generalmente da preferirsi ad una accostata a sinistra. Un cambiamento di velocita' sia solo o congiuntamente ad un cambiamento della rotta, deve essere notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di velocita' deve essere evitata. Se una situazione di "distanza ravvicinata" e' imminente, la manovra piu' prudente puo' essere quella di eliminare qualsiasi abbrivo della nave.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-34-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it